



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COMO

Sezione Prima Civile

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,
ha emesso, al termine dell'udienza di discussione del 20.4.2016 e della
camera di consiglio che ne è seguita la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3288/2015

tra

, rappresentato e difeso dall'Avv. _____

, come in atti

domiciliato,

- parte opponente-

nei confronti di

Banca

, in persona del legale

rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. _____

, come in atti domiciliata;

- parte opposta-

Ragioni della decisione:

premesso che con la opposizione all'esecuzione, con cui l'opponente contesta
l'*an* della esecuzione, è solo possibile fare valere la mancanza per difetto
originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per



espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente

fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti

alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e

dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo

esecutivo;

osservato vieppiù che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in sede di

opposizione all'esecuzione la pretesa fatta valere dal creditore può essere

neutralizzata soltanto proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti

modificativi od estintivi (pagamento, compensazione, novazione, transazione,

impossibilità sopravvenuta) del rapporto sostanziale verificatisi

successivamente alla sua formazione (orientamento espresso sin da Cass.

3153/78);

che nella specie il debitore opponente intende paralizzare il diritto ad agire *in executivis* del creditore dolendosi in buona sostanza della illegittima

applicazione di tassi di interesse usurari, anche avuto riguardo al tasso di mora

ed alla penale;

va osservato che la medesima prospettazione di parte opponente sconta un

insuperabile errore metodologico nella considerazione dell'interesse di mora

ai fini della verifica della usurarietà. Sul punto si osserva quanto segue:

a) la giurisprudenza di legittimità allo stato (arg. *ex* Cass. 350/2013) e

salvi ulteriori *revirement* futuri, afferma che, ai fini della verifica della

usurarietà del mutuo, sia necessario considerare anche il tasso di mora;

b) risulta rinvenibile, in contrario, giurisprudenza di merito che rileva la

assoluta incomparabilità, attesa la diversità di funzioni, tra tasso corrispettivo

e tasso di mora, i primi aventi funzione remuneratoria della disponibilità del



danaro altrui, i secondi aventi funzione sanzionatoria del ritardato adempimento;

c) non sono *prima facie* condivisibili quegli orientamenti, di cui parte opponente si fa portatrice, che postulano la mera sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora (e nel caso di specie anche della penale), sia perché pretendono di operare una opinabile somma algebrica di entità ed istituti giuridici aventi diversi presupposti e funzioni, sia perché, ad opinare diversamente, si ammetterebbe la illogica possibilità di facultizzare lo stesso debitore, attraverso il proprio inadempimento, a trasformare il mutuo da oneroso a gratuito secondo gli effetti di cui all'art. 1815 II co. c.c., sia ancora perché la base temporale da considerare ai fini del calcolo dei vari interessi risulta sempre diversa, essendo gli interessi corrispettivi calcolati sulla intera durata del mutuo, mentre quelli moratori solo al momento dell'inadempimento o del ritardato adempimento;

d) alla luce di quanto sopra, esclusa la possibilità di effettuare, come erroneamente postulato dall'opponente, una mera sommatoria di entità differenti, al fine di attuare il principio di diritto affermato dalla citata Suprema Corte (n. 350/2013) ed applicato dalla giurisprudenza di merito più recente (Tribunale di Chieti 23 aprile 2015 n. 230; Tribunale di Roma ord. 27 febbraio 2015; Tribunale di Bari ord. 12 dicembre 2014), va considerato quanto segue:

(i) anche laddove le parti abbiano determinato, come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma



non implica, sul piano logico giuridico, una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo;

(ii) ne consegue che un cumulo del tasso corrispettivo e di quello di mora rileva non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia (in tale senso, da ultimo Tribunale di Milano, sent. n. 11997/2015 del 27.10.2015);

ritenuto che alla luce delle suddette precisazioni in diritto, la domanda di parte attrice risulti *prima facie* infondata in quanto il superamento del tasso soglia, secondo quanto evidenzia l'opponente, deriva dalla erronea somma algebrica delle entità numeriche espresse in forma percentuale del tasso di interesse corrispettivo, di quello moratorio e anche della penale, prescindendo completamente dalle precisazioni di merito e di metodo sopra delineate; ritenuto che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, riducendo, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi al di sotto dei valori medi per lo scaglione di riferimento



(indeterminabile di media complessità), attesa la ridotta attività processuale svolta, e nulla riconoscendo per la fase istruttoria, in quanto non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente a rifondere le spese processuali di parte opposta che si liquidano in euro 100,00 per spese, euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge.

Como, 20.04.2016.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

IL CASO.it

